

TRIBUNALE DI LECCO

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE EX ART. 74 CCII

ASD LECCO CALCIO A5, p.iva e c.f. 02596750139, con sede in Suello (LC), Via Annone n. 3, in persona del suo Presidente IONEL ELENA, nonché la sig.ra **IONEL ELENA** in proprio, c.f. NLILNE82E60Z129O, nata a Vaslui (Romania), il 20.05.1982 e residente in Lecco, Via Palestro n. 1, assistite e rappresentate dall'avv. Luca Perego, c.f. PRGLCU67A06E507N (che, ai sensi dell'art. 136, comma 3, c.p.c., indica il proprio numero di **Fax: 0341.282102** e/o il proprio **indirizzo pec: luca.perego@lecco.pecavvocati.it** quali recapiti cui la Cancelleria potrà effettuare tutte le comunicazioni previste dalla Legge) del Foro di Lecco e presso il cui studio in Lecco, Corso Matteotti n. 5/B, eleggono domicilio, giusta delega in calce al presente atto, espongono quanto segue.

PREMESSO CHE

- i ricorrenti versano in uno stato di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 14/2019 (CCII);
- in data 08.08.2024 veniva depositata dallo scrivente procuratore presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecco istanza di nomina di un OCC nell'interesse di ASD LECCO CALCIO A5 (d'ora in poi, per brevità, solo ASD) e della sua Presidente Ionel Elena, intenzionati a risolvere la propria situazione da sovraindebitamento presentando e sottoponendo all'approvazione dei creditori una proposta di concordato minore in continuità;
- in data 13.09.2024 l'ODCEC di Lecco notificava la nomina del dott. Massimo Zucchi quale OCC della procedura in oggetto che prendeva il n. 21/2024, incarico che veniva accettato dal dott. Zucchi;
- la presente proposta di concordato minore che viene formulata da ASD si intende avanzata, ai sensi dell'art. 79, comma 5, CCII, limitatamente ai debiti per i quali sussiste la solidarietà con l'ASD, anche con la liberazione del coobbligato in solido sig.ra Elena Ionel;
- ASD si trova nelle condizioni di cui all'art. 74, comma 1, CCII, poiché la debitrice che presenta proposta di concordato minore risulta:
 - a) versare in uno stato di sovraindebitamento come definita dal codice della crisi;
 - b) non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, Capo II del CCII; in particolare si rappresenta come la debitrice principale, ASD LECCO CALCIO A5, rientra nel novero degli enti non commerciali;
 - c) non aver fatto ricorso dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda;

- d) non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- e) non risulta aver commesso atti volti a frodare le ragioni dei creditori;
- f) non aver subito, per cause agli stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 CCII e non risulta aver posto in essere atti dispositivi nell'ultimo quinquennio;
- g) non risultano effettuati atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 comma 2 CCII compiuti negli ultimi cinque anni;
- h) non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o frode;
- i) è stata in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come da allegati che analiticamente si riportano nel prosieguo del presente ricorso;
- j) trasmette altresì, in allegato, una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;
- k) si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile l'adempimento alle obbligazioni stesse secondo le scadenze previste.

Ciò premesso, si procederà ora nell'esaminare nel dettaglio le cause dell'indebitamento ed ogni altra circostanza in fatto e in diritto utile, finalizzata a rendere la presente proposta conforme ai requisiti di legge, con **la precisazione che ogni maggior dettaglio è contenuta nella proposta particolareggiata dell'OCC, dott. Massimo Zucchi (allegato 1 – relazione OCC).**

Doveroso sin d'ora evidenziare all'Ill.mo Giudicante che, come accennato in premesse, la presente proposta di concordato minore formulata da ASD LECCO CALCIO A5, deve intendersi avanzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, CCII, anche con la liberazione del coobbligato in solido

sig.ra Elena Ionel – limitatamente ai debiti per i quali sussiste la solidarietà con l'ASD, di cui verranno analizzate nel prosieguo la condizione personale di incapacienza patrimoniale e reddituale.

Sinteticamente, l'odierna proposta di concordato prevede:

- la continuazione dell'attività sportiva da parte dell'Associazione sulla base di un budget relativo al triennio 2025-2027 e la prosecuzione, tanto dell'attività sportiva dilettantistica quanto delle attività di carattere associativo e a finalità sociale volte all'avvicinamento e all'avviamento della pratica sportiva di bambini e/o adolescenti;
- la messa a disposizione della procedura, da parte di tre soggetti terzi (uno dei quali si accollerà altresì gli oneri della presente procedura), condizionatamente all'omologa, della complessiva somma di € 80 mila, con riparto in favore dei creditori del predetto importo;
- l'estensione della proposta di concordato minore alla sig.ra Ionel esclusivamente con riferimento al debito di cui essa è coobbligata con l'ASD, ai sensi dell'art. 79, comma 5, CCII.

Per comodità espositive si tratteranno separatamente le posizioni debitorie dell'ASD e della sig.ra Ionel Elena (nei cui confronti, come anticipato, la proposta di concordato minore qui avanzata estende i propri effetti con esclusivo riferimento al debito di cui la stessa è tenuta in via solidale con l'ASD), unitamente trattate nel presente ricorso ai fini della complessiva proposta.

ooo

Si procederà dunque seguendo il seguente indice generale:

Posizione ASD:

- 1) PREMESSA
- 2) REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE
- 3) L'ASSOCIAZIONE E LE SUE FINALITA'
- 4) STORIA DELL'ASD, CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI E RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI
- 5) ATTIVO
- 6) PASSIVO
- 7) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEGLI ULTIMI 5 ANNI
- 8) DICHIARAZIONI DEI REDDITI, IRAP, IVA E SCRITTURE CONTABILI DEGLI ULTIMI 5 ANNI E ALTRI DOCUMENTI
- 9) BUDGET PREVISIONALE
- 10) PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Posizione Ionel Elena:

- 11) SITUAZIONE FAMILIARE E CAUSA DI INDEBITAMENTO
- 12) LE SPESE CONNESSE ALLE ESIGENZE QUOTIDIANE
- 13) ATTIVO
- 14) PASSIVO
- 15) PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE
- 16) DOCUMENTAZIONE VARIA

Conclusioni finali.

ooo

ASD LECCO CALCIO A5

1) PREMESSA

In data 12.01.2019 è stato emanato il D.Lgs. n. 14/2019, ossia il "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza" (in seguito solo CCII) che, con esclusione di limitati articoli entrati in vigore nel 2019, è divenuto efficace a decorrere dal 15.07.2022 nel testo largamente modificato dal D.Lgs. n. 83/2019.

Con il decreto legislativo la previgente disciplina della "*crisi da sovraindebitamento*" è stata revisionata, anche al fine di semplificare la regolazione del sovraindebitamento.

In base alle disposizioni finali e transitorie (ex art. 390 CCII) tale Proposta dovrà essere regolata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 ossia il "*Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza*" in quanto il deposito in Cancelleria è successivo al 15.07.2022.

Nello specifico l'ASD e il suo Presidente intendono avvalersi dello strumento del concordato minore, procedura di risanamento finanziario riservata a determinate categorie di debitori non fallibili, realizzata per essere più accessibile e meno onerosa rispetto al concordato preventivo tradizionale.

Il concordato minore, strumento di recente introduzione, viene oggi adottato anche per la risoluzione di situazione da indebitamento di soggetti "minori" fra cui, appunto, come nel caso che ci occupa, enti associativi di rilievo sociale che spesso non sono avvezzi a una gestione economica necessitata di mantenere un rigoroso equilibrio.

Il concordato minore si suddivide in concordato minore liquidatorio e concordato minore in continuità, laddove il primo è finalizzato alla liquidazione degli asset del debitore per soddisfare i creditori senza perseguire la continuità dell'attivo ed il secondo volto a mantenere l'operatività del debitore, consentendo allo stesso di ristrutturare il proprio debito proseguendo la propria attività.

La documentazione richiesta al soggetto che presenta domanda di concordato minore è specificatamente indicata nell'art. 75 CCII, documentazione tutta consegnata all'OCC nominato a cui è stato chiesto di predisporre la Relazione particolareggiata (ex art. 76 CCII) necessaria per il deposito della presente proposta.

2) REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

ASD presenta i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la presentazione della proposta di sovraindebitamento.

Ricorrono, difatti, i presupposti soggettivi così come disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. c), del CCII, come espressamente richiamato dall'art. 74, comma 1, CCII, in quanto:

- a) versa in una situazione di sovraindebitamento come definita nel CCII;
- b) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni. In tal senso si evidenzia che la debitrice principale ASD Lecco Calcio A5, **rientra nel novero degli enti non commerciali, come dimostrato anche dall'assolvimento degli obblighi fiscali mediante predisposizione del modello "Redditi ENC – Enti non commerciali ed equiparati" e considerata altresì la natura sociale delle attività svolte dalla stessa con particolare riferimento a soggetti fragili e/o giovani disagiati;**
- c) non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni, uno degli strumenti di cui all'art. 69 CCII, né ha subito per cause ad essa imputabili, provvedimenti di cui agli articoli 72 e 82 del D.Lgs. 19/2019 e sue modifiche;
- d) non ha posto in essere atti dispositivi nell'ultimo quinquennio.

ASD e Ionel, inoltre, non sono soggetti alle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, ovvero non sono stati esdebitati nei cinque anni antecedenti la domanda e non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né sono stati commessi atti volti a frodare i creditori.

3) L'ASSOCIAZIONE E LE SUE FINALITÀ

L'ASD Lecco Calcio A5 nasce nel 2001 quale associazione sportiva attiva nel mondo del calcio a 5 (anche detto "futsal"), all'epoca con la denominazione di "Duemilauno Lecco Calcio A5".

Scopo dell'Associazione era quello *"dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva nell'ambito calcistico ed eventualmente in tutte le discipline sportive ..."*

L'Associazione, che nel tempo ha ottenuto ottimi risultati sportivi a livello sia locale che nazionale fra i quali:

- la promozione nella Serie B nazionale (2006)
- il 6° posto nel campionato nazionale di Serie A2 (2014/2015)

oggi milita nel campionato nazionale di Serie A2 (cd. secondo campionato nazionale denominato "Serie A2 Elite").

A fianco di tale attività, la stessa, soprattutto sotto l'impulso dell'attuale presidenza, ha via via dato una crescente attenzione allo sviluppo di progetti sportivi a sfondo sociale, riguardanti soprattutto i bambini ed il loro avviamento alla pratica sportiva di squadra.

Ciò, oltre che con la finalità di diffondere la pratica sportiva, anche con lo scopo di trasmetterne i valori positivi ed offrire una occasione di coinvolgimento ed aggregazione ai bambini ed ai ragazzi (ed alle loro famiglie) coinvolti nei progetti dell'Associazione.

Proprio per dar seguito a tali obiettivi, l'ASD ha attivato diversi progetti a scopo sociale legati al mondo dello sport.

Fra gli altri:

- ha avviato una collaborazione con la Casa Don Guanella, comunità di recupero di minori non accompagnati, facendo sì che i ragazzi ospitati in comunità potessero giocare, almeno due volte alla settimana, a calcio A5 anche allenandosi con i giocatori della prima squadra piuttosto che dell'under 21
- ha deciso di riservare iscrizioni gratuite alla propria scuola calcio in favore di bambini o adolescenti che si trovano in situazioni di marginalità
- ha organizzato anche alcune manifestazioni (quali la festa di Halloween, la festa del papà, la giornata dell'amicizia, la giornata dello sport etc.) volte a far conoscere le proprie iniziative e coinvolgere le giovani generazioni nei propri progetti a sfondo sportivo.

Il tutto facendo leva sui risultati sportivi delle squadre dell'associazione che militano nei vari campionati dilettantistici, che vedono le partite anche quali momenti "clou" di aggregazione sportiva e personale degli affiliati, dei ragazzi e delle famiglie coinvolti nei citati progetti.

Quanto sopra per sottolineare la significatività del ruolo, non solo sportivo-dilettantistico ma anche all'interno del tessuto sociale, svolto dall'associazione. Concretamente realizzato attraverso la promozione, l'integrazione e la crescita sociale attraverso il gioco del calcio, e l'offerta di opportunità di sport e aggregazione per tutti, con un focus particolare sui giovani, gli svantaggiati e i

diversamente abili, verso i quali l'Associazione cerca, attraverso il gioco di squadra, di veicolare valori fondamentali come il rispetto, la disciplina, la solidarietà, l'aggregazione e lo spirito di gruppo. E' anche per preservare tale ruolo e tali obiettivi e non disperdere il patrimonio immateriale, dal punto di vista sociale, svolto dall'Associazione, che la stessa – anche grazie al supporto di un soggetto terzo interessato a sostenere tale finalità – ha deciso di ricorrere ad uno strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento finalizzato alla continuità.

L'associazione, laddove dovesse beneficiare dell'esdebitazione e nell'ambito di un'equilibrata gestione degli aspetti economico-finanziari, potrebbe così proseguire la propria attività, mantenendo la propria natura no-profit, continuando a generando un'utilità sociale.

4) STORIA DELL'ASD, CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI E RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI

4.1 Storia dell'ASD.

Come anticipato al superiore punto 3), l'ASD Lecco Calcio A5, quale associazione sportiva attiva nel mondo del calcio a 5 (anche detto "futsal"), nasce nel 2001 con la sua prima denominazione di "Duemilauno Lecco Calcio A5" ad opera di un gruppo di amici, guidati da Massimo Giacchetti, che fondano l'associazione cercando di riunire i migliori giocatori della zona lecchese, cercandoli soprattutto tra i partecipanti al torneo Città di Lecco, torneo di calcio a 5 svoltosi ininterrottamente dalla fine degli anni novanta ad oggi.

In pochi anni arrivavano diversi successi, coronati nel 2006 alla promozione nella Serie B nazionale.

Nel maggio del 2013 cambiava di presidenza, passando da Massimo Giacchetti alla sig.ra Elena Ionel che, come presidente dall'associazione sportiva, riveste a tutt'oggi la carica.

Nel corso della gestione della presidente Ionel, si iniziava a dare sempre maggior attenzione allo sviluppo di progetti sportivi a sfondo sociale, riguardanti soprattutto i bambini e il loro avviamento alla pratica sportiva di squadra.

Dal lato organizzativo, l'associazione ha il seguente organigramma:

- ✓ un presidente, la sig.ra Ionel Elena, legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica e che gode della fiducia del Consiglio Direttivo
- ✓ un consiglio direttivo composto da dirigenti che si occupano di gestire i rapporti con la federazione, di organizzare le partite e i campionati di tutte le squadre, di accompagnare i ragazzi alle partite e agli allenamenti, gestire il magazzino, gli infortuni, da alcuni

allenatori, tra cui quelli della prima squadra, dell'under 19 e della scuola calcio (ricompensati con un rimborso spese mensile) e da vari accompagnatori sia della prima squadra che di quelle giovanili;

- ✓ molti giocatori tesserati, una quindicina della prima squadra, anch'essi ricompensati con un contributo mensile a titolo di rimborso spese, e molti altri che militano nelle n. 3 squadre giovanili, a partire dall'under 19, scendendo all'under 17, l'under 15 e fino alla categoria dei giovanissimi.

4.2 Cause dell'indebitamento, diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni e ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Quanto ai debiti della ASD, gli stessi in buona parte risalgono a diversi anni fa a seguito di violazioni fiscali commesse dall'allora Presidente della società sportiva, in carica sino al maggio 2013, mese di ingresso dell'attuale presidente Ionel Elena.

Nell'anno 2015, difatti, l'ASD veniva sottoposta a verifica fiscale relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012 sia dalla Guardia di Finanza che dall'Agenzia delle Entrate.

A seguito di dette verifiche emergevano gravi irregolarità commesse nell'anno 2012 sotto la gestione dell'allora presidente Massimo Giacchetti, violazioni che portavano all'accertamento di un debito con l'erario di oltre €100.000,00.

Purtroppo, questo debito andava a ricadere a sua insaputa anche sulla nuova presidentessa Ionel Elena che (firmataria della dichiarazione dei redditi 2013, relativi all'anno 2012, peraltro suo primo atto compiuto dopo l'insediamento), sebbene sino al maggio 2013 non avesse ricoperto alcun ruolo tantomeno gestionale, in forza della carica dalla stessa rivestita risultava essere coobbligata in solido con la società sportiva.

A nulla valeva il ricorso proposto nel 2018 e il successivo appello del 2019 avverso l'avviso di accertamento notificato agli odierni istanti in data 18.12.2017 giacché la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco prima e la Commissione Regionale di Milano poi rigettavano il ricorso e il successivo appello.

Stante l'esposizione debitoria con l'erario, l'ASD si trovava di fronte a due strade: **sciogliere la società ponendo termine ad ogni attività sportiva e di aggregazione o provare a proseguire l'attività tentando di far fronte ai propri debiti.**

Gli organi dell'ASD decidevano così di mantenere attiva l'associazione sportiva provando a proseguire l'attività tentando di saldare il debito con l'Erario, a cui si richiedeva un piano di rateazione nonché ricorrendo al credito bancario mediante apertura di credito in conto corrente nel gennaio 2016 con fido fino all'importo di € 19 mila.

Sebbene per 10 mesi il piano di rateazione venisse regolarmente rispettato, l'avvento della pandemia da Covid 19, con le sospensioni e interruzioni dell'attività sportiva nonché delle relative sponsorizzazioni, rendeva dapprima difficoltoso e successivamente impossibile il rispetto delle scadenze anche ordinarie, con decadenza dell'ASD, nonché della Ionel quale coobbligata in solido, dalla dilazione concessale.

Era così che una situazione già di grave difficoltà diventava via via ingovernabile, con un aggravamento dell'esposizione debitoria dell'associazione sportiva che negli ultimi anni non era più in grado neppure di rispettare i pagamenti delle imposte medio tempore maturate, nonché i crescenti costi di gestione dell'associazione in ragione della categoria di gioco della stessa, costi paradossalmente cresciuti nel tempo in ragione dei positivi risultati sportivi della squadra, maturando per l'effetto la decisione di valutare la possibilità, oggi difatti percorsa, di ricorrere ad una procedura volta all'esdebitazione, seppur con continuità dell'attività sportiva.

L'esposizione debitoria complessiva ammonta difatti a circa € 890 mila, per la quasi totalità debiti verso l'Erario, come verrà meglio di seguito riportato.

Solo uno stralcio della debitoria totale, pertanto, potrà consentire il pagamento parziale grazie alla continuazione dell'attività sportiva e con l'aiuto economico da parte di un terzo di cui si dirà meglio in seguito.

5) ATTIVO

L'istante ASD non risulta proprietaria di bene immobile alcuno, come da visura catastale allegata, avendo sede in forza di un contratto di comodato presso un proprio sponsor, dove gode di una piccola sala riunioni e un ufficietto che fungono sia da luogo di ritrovo che da sede amministrativa. Per quanto riguarda beni mobili registrati, ASD è proprietaria del veicolo Renault R 2RAU, targato FF162MV, immatricolato nel 2016 ed acquistato nell'anno 2020 al prezzo di € 13.164,00 ed utilizzato per il trasferimento dei giocatori. Tale bene, che risulta avere percorso circa 80.000 km, potrebbe essere oggi valorizzato in € 13.000,00 secondo una stima ritraibile da Eurtax.

L'ASD è proprietaria di diversi corredi, quali divise, tute, giacche etc. e altrettanto varie dotazioni sportive, tra palloni e attrezzi vari per l'allenamento atletico, tecnico e tattico. Trattasi di beni per lo più "brandizzati" e tutti propedeutici all'esercizio dell'attività sportiva dell'associazione.

Il valore di tali beni, in ottica liquidatoria, è stato stimato, complessivamente, in € 5.000.

L'associazione è intestataria del conto corrente n. 221165 acceso presso la BCC di Carate Brianza.

Il saldo al 01.08.2025 era pari ad € - 11.782,09 (si veda riepilogo estratto conto al 31.05.2025).

Si precisa come sul predetto conto vi sia una concessione di fido per € 20.000.

Quanto ai crediti, allo stato l'ASD vanta solo un credito a titolo di rimborso somme per circa € 11.000,00 nei confronti del precedente presidente sig. Giacchetti, in forza della sentenza a seguito di una domanda giudiziale di risarcimento danni subita da ASD.

Difatti, con sentenza n. 471/2018 del 03.07.2018, l'ASD Lecco Calcio A5 veniva condannata a pagare in favore del sig. Bertarini, l'importo di € 11.074,07, somma comprensiva di spese CTU e legali.

Ad oggi la richiesta di rimborso spese è sub iudice: è difatti pendente un giudizio avanti il Tribunale di Lecco, Dott. Colasanti, con prossima udienza fissata il giorno 23.09.2025. Prudenzialmente si ritiene opportuno azzerare tale posta.

6) PASSIVO

Il passivo privilegiato e chirografario dell'ASD è dato da debiti con l'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione e con gli istituti di credito.

Di seguito si riporta una tabella con l'indicazione dei debiti nonché delle cause legittime di prelazione (privilegiati e chirografari):

CREDITORE	IMPORTO	GRADO PRIVILEGIO
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	12.490,01	in via privilegiata ex artt. 2753 e 2749 n. 1 c.c.
INPS	1.116,74	in via privilegiata ex artt. 2753 e 2749 n. 1 c.c.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1.224,23	in via privilegiata ex artt. 2754 e 2749 n. 8 c.c.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	179.222,13	in via privilegiata ex artt. 2752 e 2749 n. 18 c.c.
AGENZIA ENTRATE	10.946,85	in via privilegiata ex artt. 2752 e 2749 n. 18 c.c.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	599.110,88	in via privilegiata ex artt. 2752 e 2749 n. 19 c.c.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	326,15	in via privilegiata ex artt. 2752 e 2749 n. 20 c.c.
<u>Totale crediti privilegiati</u>	<u>804.436,99</u>	
CHERRY BANK S.P.A. (per crediti BPM)	18.461,35	chirografo
LUZZATTI POP NPLS 2021 (per crediti Banca Popolare di Sondrio)	6.828,00	chirografo
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	28.646,71	chirografo
<u>Totale crediti chirografari</u>	<u>53.936,06</u>	
TOTALE GENERALE	858.373,05	

Dalla tabella si evince come l'esposizione debitoria di ASD nei confronti dell'Erario sia di complessivi € 833.083,70, di cui € 804.436,99 al privilegio e ad € 28.646,71 al chirografo, nonché nei confronti di istituti di credito sia pari ad € 25.289,35.

Quanto alle spese in prededuzione, la debitoria in prededuzione, ferme restando le spese di gestione ordinarie strumentali alla prosecuzione dell'attività di cui si dirà infra, le spese prededucibili riguardano:

- l'attività del professionista facente funzioni di OCC e di Commissario in ipotesi di

- omologa della procedura, qui quantificabile di € 8.000 oltre oneri di legge;
- il compenso spettante allo scrivente professionista per l'attività propedeutica al deposito della proposta, quantificabile in € 8.000 oltre oneri di legge;
- le spese inerenti la gestione della procedura quali: gestione casella posta elettronica certificata, gestione piattaforma FALLCO, spese e commissioni bancarie in ipotesi di attivazione di conto corrente giudiziale, ecc., il tutto quantificabile in € 1.000 circa.

Tutte le predette spese, in ipotesi di omologa del concordato, graverebbero in capo al terzo resosi disponibile a farsi carico di tutti gli oneri connessi alla procedura.

7) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEGLI ULTIMI 5 ANNI

ASD non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni.

8) DICHIARAZIONI DEI REDDITI, REGISTRI IVA E SCRITTURE CONTABILI DEGLI ULTIMI 5 ANNI E ALTRI DOCUMENTI

Si produce la seguente documentazione:

- Dichiarazione dei redditi dall'anno 2021 (periodo di imposta anno 2020) al 2024 (periodo di imposta anno 2023);
- Registri iva anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
- Conto economico anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
- Rendiconto anni 2021, 2022, 2023;
- Conto economico alla data del 31.03.2025;
- l'elenco dei creditori;
- business plan anno 2025/2027;
- copia estratti conto bancari del rapporto di c/c intestato a ASD aperto presso la filiale di Lecco della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza dal 31.03.2018 al 31.03.2025;

Al fine di una più compiuta disamina della posizione, l'istante ASD produce altresì:

- visura catastale;
- visura PRA;
- certificato carichi pendenti AE;
- situazione debitoria AER;
- certificato Banca d'Italia;
- visura CTC;
- visura attestante l'assenza di protesti;
- visura CRIF;
- certificato procedure esecutive immobiliari;

r) certificato procedure esecutive mobiliari.

9) BUDGET PREVISIONALE

Al fine di supportare la fattibilità della proposta di concordato minore in continuità qui avanzata, si procederà ora riportando, quale estratto dei rendiconti annuali, una tabella con indicati i costi, ricavi e utili degli anni 2022, 2023 e 2024 integrata con una previsione di costi e ricavi per il prossimo triennio (2025/2027).

	PREVISIONALE			STORICO					
	2025	2026	2027	2022		2023		2024	
Ricavi	265.000	245.000	245.000	250.000		339.500		329.500	
50% IVA vendite non versata L. 398/91	29.150	26.950	26.950	27.500		37.345		36.245	
Altri ricavi								12.100	
TOT. RICA VI	294.150	271.950	271.950	277.500		376.845		377.845	
Acq. Materiale di consumo	9.000	9.000	9.000	11.628	5%	24.462	7%	22.682	7%
Compensi + contributi calciatori	94.760	90.349	90.349	107.744	43%	147.385	43%	189.693	58%
Compensi + contributi staff	34.122	29.622	29.622	42.645	17%	62.010	18%	33.011	10%
Compensi + contributi allenatori	38.561	27.892	27.892	15.886	6%	32.608	10%	27.048	8%
Spese trasferta ordinarie	5.000	5.000	5.000	6.437	3%	24.446	7%	11.327	3%
Spese trasferta straordinarie	1.500	-	-		0%		0%	7.733	2%
Compenso OCC	333	333	333	-	0%	-	0%	250	0%
Altri servizi	1.000	1.000	1.000	1.736	1%	4.714	1%	3.678	1%
Spese telefoniche	-	-	-	1.888	1%	2.653	1%	13.599	4%
Manutenzione autocarri	1.500	1.500	1.500	1.463	1%	702	0%	1.685	1%
Assistenza sanitaria partite	2.000	1.500	1.500		0%	560	0%	1.300	0%
Acquisto cartellini giocatori	-	-	-	5.000	2%	220	0%	11.000	3%
Spese Federazione	20.000	20.000	20.000		0%	16.927	5%	13.060	4%
Provvigioni passive	-	-	-		0%	5.000	1%	1.000	0%
Commercialista + consulente del lavoro	7.000	7.000	7.000	897	0%	1.912	1%	1.359	0%
Visite mediche	3.000	3.000	3.000	350	0%	3.095	1%	3.871	1%
Spese bancarie	2.000	2.000	2.000		0%	286	0%	3.148	1%
Spese legali	1.000	1.000	1.000		0%	830	0%	670	0%
Assicurazioni autocarri	1.500	1.500	1.500	23	0%	1.095	0%	1.432	0%
Locazione palazzetto	16.000	16.000	16.000	25.337	10%	19.766	6%	15.982	5%
Locazione abitazioni	35.000	30.000	30.000	13.700	5%	34.730	10%	37.679	11%
Utenze abitazioni	2.500	2.500	2.500			11.810	3%	3.265	1%
Noleggi automezzi	6.000	6.000	6.000	11.800	5%	11.082	3%	11.274	3%
Oneri diversi	1.000	1.000	1.000	29	0%	12.219	4%	1.115	0%
Interessi passivi	-	-	-	-	0%	2.776	1%	42	0%
IVA acquisti non detratta L. 398/91	9.928	9.178	9.178	11.406	5%	11.630	3%	10.711	3%
TOT. COSTI	292.703	265.374	265.374	257.968		432.918		427.612	
Risultato ante imposte	1.447	6.576	6.576	19.532	-	56.073	-	49.767	
IRES	1.908	1.764	1.764	1.800		2.444		2.372	
IRAP	-	-	-	-		85		74	
Risultato netto	- 461	4.812	4.812	17.732	-	58.603	-	52.212	

In previsione della presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di concordato minore, ASD ha da alcuni mesi intrapreso un'operazione di riduzione dei costi di gestione, rilevabile confrontando i dati del primo trimestre 2025 con quelli del primo trimestre dello scorso anno, consapevole che la continuità dell'attività dell'ASD dovrà necessariamente prevedere un equilibrio fra i costi e i ricavi e permettere così la prosecuzione con una gestione in pareggio, obiettivo in linea con le finalità sociali e associative proprie di un ente non commerciale quale è l'istante.

In tal senso l'ASD:

- ha elaborato una puntuale manovra di contenimento dei costi, intervenendo tanto sui contratti con taluni giocatori (ASD ha provveduto a rinunciare a rinnovare il contratto sportivo ad alcuni dei propri giocatori più costosi), che sui contratti di locazione aventi ad oggetto le unità immobiliari messe a disposizione (ASD ha adottato una politica di condivisione degli immobili messi a disposizione dei giocatori - mentre prima ogni giocatore aveva un appartamento ora l'immobile viene condiviso fra più ragazzi).

Questa riorganizzazione, con progressivo contenimento dei costi, proseguirà anche nei prossimi anni, il tutto in costante equilibrio con i ricavi.

- Provvederà alla sostituzione dell'attuale Presidente con altro soggetto al fine di rinnovare l'immagine dell'associazione, anche con l'intento di avviare un'attività di promozione e di ricerca di nuovi sponsor a sostegno della gestione ordinaria dell'associazione.
- Ha elaborato un business plan dell'attività per i prossimi tre anni:

ANNO IMPOSTA	RICAVI	COSTI	RISULTATO	IMPOSTE	RISULTATO NETTO
2025	294.150	292.703	1.447	1.908	- 4614
2026	271.950	265.374	6.576	1.764	4.812
2027	271.950	265.374	6.576	1.764	4.812

Questo sintetico budget prevede prudenzialmente anche una riduzione dei ricavi in considerazione che la squadra nei prossimi anni possa scendere di categoria, ovvero da A2 Elite a A2, laddove la riduzione di categoria di per sé consentirebbe all'ASD anche di ridurre ulteriormente i costi (trasferte, noleggio automezzi, materiale di consumo, costi di locazione...).

Le superiori valutazioni portano a ritenere, con ragionevole probabilità, che l'omologa del concordato possa determinare discontinuità con il passato con il superamento di sovraindebitamento e di insolvenza come definito dall'art. 2, comma 1, lettera c) CCII, così da

consentire a ASD, mantenendo una gestione in pareggio, di pagare regolarmente le obbligazioni assunte.

10) PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

L'odierna proposta di concordato prevede la continuazione dell'attività sportiva da parte dell'Associazione sulla base di un budget relativo al triennio 2025-2027 e la prosecuzione, tanto dell'attività sportiva dilettantistica quanto delle attività di carattere associativo e a finalità sociale volte all'avviamento della pratica sportiva di bambini e/o adolescenti.

La decisione di ricorrere al concordato minore in continuità deriva infatti dalla volontà di ASD di mantenere attiva un'associazione che ha anche funzione sociale sia nell'ambito della promozione dell'attività sportiva, sia per il coinvolgimento dei giovani nelle proprie attività, con la trasmissione di valori positivi, sia per dare loro un modo concreto e costruttivo di impiegare il proprio tempo. E' anche per tali ragioni che è stata raccolta la disponibilità di un terzo di immettere liquidità per salvaguardare l'esistenza dell'A.S.D. e la sua prosecuzione.

Il fabbisogno concordatario sarà soddisfatto con:

- la messa a disposizione di finanza esterna da parte della società Timec srl, con sede in Buscate (MI), Via Della Costiera n. 14, condizionatamente all'omologa ed entro 30 giorni dalla stessa, della somma di € 30 mila;
- la messa a disposizione di finanza esterna da parte della società SAS Engineering and Planning srl, con sede in Suello (LC), Via A. Volta n. 5, condizionatamente all'omologa ed entro 30 giorni dalla stessa, della somma di € 30 mila;
- la messa a disposizione di finanza esterna da parte del dott. Marcello Maruccia, residente in Valmadrera (LC), Via Fatebenefratelli n. 3, condizionatamente all'omologa ed entro 30 gg dalla stessa, della somma di € 20 mila;
- le spese di procedura e dell'OCC, nonché ogni ulteriore spesa connessa alla procedura in oggetto, con **la precisazione che ogni maggior dettaglio è contenuta nella proposta particolareggiata dell'OCC, dott. Massimo Zucchi**, saranno integralmente sostenute da SAS Engineering and Planning srl, con sede in Suello (LC), Via A. Volta n. 5 e pertanto non graveranno sull'Associazione.

In considerazione del fatto che le spese di procedura saranno poste a carico del terzo, non andando così ad incidere sulle risorse della procedura, i creditori che vedranno soddisfazione saranno:

- i creditori privilegiati per l'importo di € 5.000,00, entro 60 giorni dalla data di omologa, nei limiti del valore di realizzo in ipotesi liquidatoria, ciò in ragione del fatto che l'art. 75

CCII stabilisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in ipotesi liquidatoria (ovvero, parlando di ipotesi liquidatoria, dovremmo considerare il valore dei beni mobili per € 5.000,00);

- i creditori chirografari suddivisi in 3 classi, entro 60 giorni dall'omologa:
 - o Classe 1. privilegio erariale stralciato;
 - o Classe 2. Istituti di credito chirografari;
 - o Classe 3. Altri debiti erariali ab origine chirografari.

Ciò anticipato, come meglio rappresentato dal seguente schema,

		IPOTESI LIQUIDATORIA		IPOTESI CONCORDATARIA	
		%	importo	%	importo pagato
		soddisfacimento	pagato	soddisfacimento	
spese procedura prededucibili	5.000	100%	5.000	100%	a carico del terzo
debiti privilegiati	804.437	0,00%	-	0,62%	5.000
CLASSE 1 - privilegio stralciato	799.437	-	-	9,21%	73.652
CLASSE 2 - istituti di credito	18.461	-	-	2,50%	462
CLASSE 3 - chirografi ab origine	35.475	-	-	2,50%	887
			5.000		80.000

l'ipotesi concordataria, in continuità, risulterebbe più conveniente rispetto a quella liquidatoria. Difatti, l'azzeramento dei costi della procedura, giacché verrebbero sostenuti un terzo soggetto, nonché l'apporto di finanza esterna per € 80.000,00, consentirebbero di soddisfare in parte i creditori chirografari che, di contro, in ipotesi liquidatoria non vedrebbero corrispondersi alcunché. Si precisa difatti come i costi di procedura comprendono il compenso per il gestore della crisi (quantificato dal gestore in € 8.000,00 oltre oneri, come da preventivo), le spese legali dello scrivente difensore (quantificate in € 8.000,00 come da preventivo), nonché gli ulteriori oneri amministrativi quali il costo per la casella pec e la gestione della piattaforma FALLCO (oneri quantificabili in € 1.000,00 ipotizzando la durata della procedura di 12 mesi).

In ipotesi concordataria tali oneri verrebbero sostenuti da soggetti terzi che si sono impegnati ad accollarsi i costi di procedura e ad apportare la finanza esterna per € 80.000,00, condizionatamente all'omologa.

Nell'alternativa liquidatoria i costi di gestione e i compensi dell'organo di composizione della crisi graverebbero sull'ASD, con corrispondente erosione dell'attivo disponibile.

A ciò si aggiunga come la scelta concordataria consentirebbe la possibilità di conservare l'affiliazione alla FIGS con conservazione del titolo sportivo che diversamente verrebbe "svalutato". Si ricorda infatti che l'ASD è oggi un'associazione sportiva di calcio a 5 che milita nel secondo campionato nazionale denominato "Serie A2 Elite", alla quale vengono applicate le NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. in quanto associazione affiliata. A norma dell'art. 16 del regolamento FIGS, in ipotesi di concordato in continuità diretta, non interverrebbe alcuna revoca dell'affiliazione che, viceversa, opererebbe in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al CCII con finalità liquidatorie, ovvero, in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal CCII che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore.

Inoltre, il titolo sportivo, che non può essere oggetto di valutazione economica o di cessione, potrebbe essere attribuito ad altro soggetto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale della società che lo deteneva, soltanto laddove riferito ad un campionato professionistico.

ooo

Si procederà ora con l'esame della **posizione del Presidente Ionel Elena**.

Come sopra anticipato, **l'odierna domanda di concordato minore viene formulata espressamente con la previsione dell'estensione dei suoi effetti alla sig.ra Ionel Elena, con esclusivo riferimento al debito cui è tenuta in solido con l'ASD.**

Come risaputo, l'art. 79, comma 5, CCII stabilisce che: *"il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto"*.

Nel caso di specie la sig.ra Ionel Elena, quale legale rappresentante di ASD LECCO CALCIO A5, quale coobbligata in solido, risulta gravata dai seguenti debiti, cui si aggiungono quelli gravanti sulla stessa a titolo personale:

CREDITORE	IMPORTO	GRADO PRIVILEGIO
INPS	1.116,74	in via privilegiata ex artt. 2753 e 2749 n. 1 c.c.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	111.706,03	in via privilegiata ex artt. 2752 e 2749 n. 18 c.c.
AGENZIA ENTRATE	10.946,85	in via privilegiata ex artt. 2752 e 2749 n. 18 c.c.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	491.522,26	in via privilegiata ex artt. 2752 e 2749 n. 19 c.c.
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	520,76	in via privilegiata ex artt. 2752 e 2749 n. 20 c.c.
Totale crediti privilegiati	615.812,64	
CHERRY BANK S.P.A. (per crediti BPM)	18.461,35	chirografo
LUZZATTI POP NPLS 2021 (per crediti Banca Popolare di Sondrio)	6.828,00	chirografo
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	10.636,15	chirografo
Axactor	2.903,14	chirografo
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	4.699,34	chirografo
Totale crediti chirografari	43.527,98	
TOTALE GENERALE	659.340,62	

debiti coobbligazione con ASD **651.217,38**

debiti personali **8.123,24**

L'effetto dell'esdebitazione in favore della Ionel, pertanto, si verificherà unicamente con riferimento alle sole posizioni debitorie per le quali sussiste coobbligazione solidale con la ricorrente ASD.

Si procederà ora ad esaminare la situazione patrimoniale, reddituale e debitoria della sig.ra Ionel al fine di comprovare il suo stato di sovraindebitamento e la sua assoluta incapacità di far fronte autonomamente al predetto debito.

11)SITUAZIONE FAMILARE E CAUSA DI INDEBITAMENTO

La signora Ionel, nubile, attualmente vive in un appartamento condotto in affitto in Lecco. Quanto allo stato di indebitamento questo per la più parte si riferisce ai debiti dell'ASD per i quali, come già detto, la stessa ne rispose in solido in quanto Presidente dell'Associazione a decorrere dal 2013.

12)LE SPESE CONNESSE ALLE ESIGENZE QUOTIDIANE

Per quanto inerisce le spese, la sig.ra Ionel ha quantificato in circa € 1.000,00 le spese mensili complessivamente necessarie per la propria vita quotidiana.

In sintesi, le spese possono così essere riepilogate:

TIPOLOGIA DI SPESE	SPESE MENSILI	TOTALE ANNUO
Canone locazione	450,00	5.400,00
Contributo per spese fisse per utenze (acqua, gas, energia	280,00	3.360,00

elettrica, tari e utenze telef.)		
Generi alimentari e varie	200,00	2.400,00
Imprevisti e varie	100,00	1.200,00
TOTALE	1.030,00	12.360,00

Dall'esame della tabella si evince che la spesa media è di € 1.030,00 mensili a fronte di un reddito netto mensile, così come verrà qui di seguito analizzato, di € 1.000,00.

13)ATTIVO

L'odierna istante non risulta proprietaria di bene immobile alcuno, come da visura catastale allegata al presente ricorso.

Come anticipato, vive in un immobile condotto in locazione con contratto sottoscritto in data 01.08.2018 con durata di anni 4+4, con tacito rinnovo, con canone annuo pari ad € 4.500.

La sig.ra Ionel non risulta proprietaria di bene mobile alcuno ed è intestataria del conto corrente n. 221487 acceso presso la BCC di Carate Brianza con saldo alla data del 31.12.2024 di Euro 422,00.

La medesima risulta altresì titolare di una carta di debito utilizzata anch'essa per fronteggiare le necessità quotidiane di carattere personale. Il saldo della carta viene addebitato mensilmente sul conto corrente di appoggio.

L'istante possiede, come da visura PRA allegata, l'autovettura TOYOTA XP9F targata DR4225FZ, immatricolata nel 2008 con circa 150.000 km, ad oggi del valore pari a Euro zero.

Si precisa peraltro come l'automezzo sia sottoposto a fermo amministrativo a seguito dell'iscrizione di diversi gravami, il primo nel 2015 da parte di Creset Spa e poi altri da parte di San Marco Spa.

La Ionel per la carica di Presidente dell'ASD percepiva un compenso mensile di € 2.000 ma, stante la difficile situazione dell'Associazione, a far data dal mese di giugno 2024 veniva interrotta.

Come sopra accennato, con la presentazione della domanda di concordato minore vi sarà la sostituzione della Ionel quale Presidente con altro soggetto.

La stessa continuerà comunque a prestare la propria opera all'interno dell'ASD svolgendo attività di segreteria e amministrazione a fronte di un compenso mensile di € 1.000.

Il reddito medio annuo dell'ultimo triennio risulta di € 16.400.

14)PASSIVO

Passivo in prededuzione

Posto che il terzo Timec s.r.l. si è impegnato ad accollarsi i costi della procedura di concordato

minore in caso di omologa, non vi saranno oneri che graveranno sulla Ionel che, dunque, potrà beneficiare della liquidità messa a disposizione dal terzo anche nel suo interesse.

Passivo privilegiato e chirografario

Trattasi, come sopra evidenziato, per lo più di debiti dell'ASD per i quali sussiste la solidarietà in capo alla sig.ra Ionel in ragione della carica rivestita all'interno di essa.

Segue tabella con il dettaglio dei crediti suddivisi per natura e in giallo i debiti in comune di ASD.

CREDITORE	IMPORTO	GRADO PRIVILEGIO	ORIGINE
INPS	1.116,74	in via privilegiata ex artt. 2753 e 2749 n. 1 c.c.	precisazione di credito INPS del 22/05/2025
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	111.706,03	in via privilegiata ex artt. 2752 e 2749 n. 18 c.c.	precisazione di credito AER del 22/05/2025
AGENZIA ENTRATE	10.946,85	in via privilegiata ex artt. 2752 e 2749 n. 18 c.c.	precisazione di credito AE del 29/05/2025
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	491.522,26	in via privilegiata ex artt. 2752 e 2749 n. 19 c.c.	precisazione di credito AER del 22/05/2025
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	520,76	in via privilegiata ex artt. 2752 e 2749 n. 20 c.c.	precisazione di credito AER del 22/05/2025 - PERSONALI
Totale crediti privilegiati	615.812,64		
CHERRY BANK S.P.A. (per crediti BPM)	18.461,35	chirografo	precisazione di credito del 17/10/2024
LUZZATTI POP NPLS 2021 (per crediti Banca Popolare di Sondrio)	6.828,00	chirografo	
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	10.636,15	chirografo	precisazione di credito AER del 22/05/2025
Axactor	2.903,14	chirografo	precisazione di credito del 01/10/2024 - PERSONALI
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	4.699,34	chirografo	precisazione di credito AER del 22/05/2025 - PERSONALI
Totale crediti chirografari	43.527,98		
TOTALE GENERALE	659.340,62		da verificare in sede di accertamento del passivo nella successiva fase

debiti coobbligazione con ASD **651.217,38**
debiti personali **8.123,24**

Come ampiamente sopra rilevato, si ricorda che il piano prevede l'apporto di finanza esterna per € 80.000 quale controvalore delle poste attive in capo a ASD e alla sig.ra Ionel, di fatto irriskorie a fronte dell'ingente debito totale.

Si precisa che anche la sig.ra Ionel, in assenza di disponibilità economiche, patrimoniali e finanziarie sufficienti per far fronte autonomamente al debito, o anche solo a contribuire alla definizione dei debiti ed in ragione dell'apporto di finanza esterna anche in suo favore – intende beneficiare dell'esdebitazione ex art. 79 comma 5 CCII, conseguente all'adempimento del Concordato Minore proposto dall'ASD che vi acconsente, in riferimento a debito complessivo di € 651.217,38, salvo ulteriori precisazioni.

15) PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

La proposta prevede una divisione in classi come segue:

- CLASSE 1 – crediti privilegiati stralciati (per la quota eccedente il valore di liquidazione) - soddisfo 9,21%
- CLASSE 2 – crediti chirografari verso istituti di credito garantiti da terzi - soddisfo 2,50 %

- CLASSE 3 – altri crediti chirografari ab origine (che accoglie i crediti erariali di natura chirografaria e l’istituto di credito non garantito da terzi) – soddisfo 2,50%.

In particolare la classe 1 accoglie tutti i creditori privilegiati degradati, indipendentemente dal privilegio e dal grado di esso, assicurando loro parità di trattamento con una percentuale unica per tutti.

Tale criterio non viola la parità di trattamento ex art. 75, comma 2, CCII in quanto trattasi di crediti che, nello scenario liquidatorio, non si vedrebbero attribuire alcunché.

CLASSE 1 - privilegio stralciato	
INPS	1.117
AGENZIA ENTRATE	10.947
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	792.373
<i>totale classe 1</i>	804.437
CLASSE 2 - istituti di credito	
CHERRY BANK (crediti BPM)	18.461
<i>totale classe 2</i>	18.461
CLASSE 3 - chirografi ab origine	
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	28.647
LUZZATTI POP NPLS 2021 (crediti BPS)	6.828
<i>totale classe 3</i>	35.475
<i>totale generale</i>	858.373
<i>maggioranza ex art. 79 CCII</i>	429.188
<i>maggioranza ex art. 79 CCII - classi</i>	2
TOTALE CREDITI	858.373
50% +1	429.188

16)DOCUMENTAZIONE VARIA:

Ai fini di una compiuta disamina della posizione reddituale e patrimoniale della sig.ra Ionel, si producono i seguenti documenti, tutti già ricompresi ed allegati nella relazione ex art. 76, comma 2, CCII:

- Certificato stato famiglia;
- Contratto di locazione;
- Visura catastale;
- Estratti conto;

- VISURA PRA e valutazione;
- Certificazione Unica 2022, 2023 e 2024;
- Certificato Banca d'Italia;
- Visura CTC;
- Visura Crif;
- Certificato di casellario giudiziale dalla competente Procura della Repubblica;
- Certificato carichi pendenti rilasciato dal sistema dell'anagrafe Tributaria
- Certificato procedure esecutive mobiliari e immobiliari;
- Estratti conto carta di credito 2020-2024.

ooo

Si produce relazione ex art. 76, comma 2, CCII e impegni a contribuire all'omologa del concordato minore di ASD Lecco Calcio A5.

ooo

Alla luce di tutto quanto sopra, richiamando integralmente il contenuto della relazione a firma del Gestore della Crisi – nonché di tutti i documenti ad essa allegati (cfr. allegato n. 1) i ricorrenti ASD LECCO CALCIO A5 e la sig.ra IONEL ELENA, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale di Lecco, *contrariis reiectis*, ritenuta ammissibile la presente procedura di concordato minore ed i relativi documenti, essendo sussistenti tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi del sovraindebitamento, voglia:

In via preliminare: disporre con decreto l'apertura della procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78, comma 2, CCII, ordinandone la comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori del ricorrente, nonché la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Ancora in via preliminare: disporre, ai sensi dell'art. 78 CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento.

In via principale e nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 1, CCII, omologare la proposta di concordato minore come meglio esplicitata in narrativa e relazionata dall'OCC, previa

verifica della fattibilità giuridica ed economica del piano dei ricorrenti, attesa altresì la dimostrata convenienza del piano proposto all'alternativa liquidatoria, ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII e di tutte le circostanze emerse ed emergenti anche ai sensi dell'art. 80, comma 4, CCII.

Ancora in via principale e nel merito: ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5, CCII, disporre che la proposta di Concordato Minore formulata dall'ASD LECCO CALCIO A5 comporti (limitatamente ai debiti per i quali sussiste la solidarietà con l'ASD) anche la liberazione del coobbligato sig.ra Elena Ionel.

ooo

Si dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente procedura è dovuto nella misura fissa dei € 98,00 oltre ad € 27,00 di marca da bollo, ai sensi del DPR n. 115 del 30.05.2002 ss.mm.ii.

ooo

Si produce procura speciale e offrono in comunicazione mediante allegazione al presente ricorso i documenti richiamati in atti e/o comunque allegati alla relazione ex art. 76, comma 2, CCII.

Con osservanza.

Lecco, il 01.08.2025

Avv. Luca Perego

Il sovraindebitato

ASD LECCO CALCIO A5

Il sovraindebitato

IONEL ELENA
